

Prot. n. 184491

Roma, li 23 LUG. 2013

Parco dei Castelli Romani
Via Cesare Battisti, n. 5
00040 Rocca di Papa (RM)e, p.c. Direzione Regionale Infrastrutture,
Ambiente e Politiche Abitative
Area Parchi e Riserve Naturali
SEDEDirezione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Urbanistica e Copianificazione
Comunale Roma Capitale e Provincia
SEDE

OGGETTO: Parere in merito alle modalità applicative della l.r. 21/2009 e s.m.i. con riferimento alla disciplina prevista, per il Parco dei Castelli Romani, dalla legge regionale istitutiva 2/1984 e dal Piano di Assetto adottato - Parco dei Castelli Romani.

Il Parco dei Castelli Romani ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alle modalità con cui applicare le previsioni della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21 e s.m.i. nell'ambito del Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2.

Nel quesito si riferisce che, come noto, il Parco è stato istituito con l.r. 2/1984, la quale prevede all'art. 8 norme transitorie di salvaguardia da applicare fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del relativo programma di attuazione nonché del regolamento. Il piano di assetto è stato solo adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 21 maggio 2009.

In particolare, il quesito evidenzia la necessità di chiarire i margini di applicabilità della l.r. 21/2009 in rapporto alle disposizioni transitorie di salvaguardia contenute nella l.r. 2/1984 e nel piano di assetto adottato, anche alla luce di quanto precisato al punto 4.3. della circolare regionale esplicativa del Piano Casa approvata con D.G.R. n. 20 del 26 gennaio 2012, relativamente alla sospensione delle determinazioni relative alle domande in contrasto con le disposizioni degli strumenti adottati, come previsto dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001.

Nel merito si ritiene quanto segue.

L'art. 2, comma 2, lett. c), della l.r. 21/2009 stabilisce che le disposizioni del piano casa non si applicano agli interventi da effettuarsi *"su edifici situati nelle aree naturali protette, con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell'applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell'individuazione delle zone B, nelle*

Pagina 1 di 2

zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell'area naturale protetta".

Come evidenziato, il Parco dei Castelli Romani è sprovvisto di piano di assetto approvato e nella legge regionale istitutiva 2/1984 non vengono individuate le zone A e B dell'area naturale protetta; per tale fattispecie, pertanto, viene in rilievo l'ultima parte della disposizione citata, ai sensi della quale, in sostanza, gli interventi di cui alla l.r. 21/2009 possono essere effettuati unicamente nelle zone che la legge istitutiva consideri edificabili ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia.

Va innanzitutto puntualizzato che le disposizioni della l.r. 21/2009 operano in deroga unicamente agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali ed in nessun caso alle previsioni contenute nelle leggi istitutive delle aree naturali protette, in particolare modo per quanto riguarda le norme di salvaguardia, e nei piani di assetto, adottati o approvati. Occorre inoltre precisare che all'interno delle aree naturali protette ogni intervento edilizio previsto dalla l.r. 21/2009, ove realizzabile, è sottoposto al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela, ai fini della verifica della necessaria conformità alle norme del piano di assetto, del regolamento, o a quelle di salvaguardia, oltre che all'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004.

Pertanto, ai fini dell'applicazione della l.r. 21/2009 nel Parco dei Castelli Romani occorre verificare la compatibilità degli interventi da tale legge consentiti con le norme transitorie di salvaguardia di cui all'art. 8 della l.r. 2/1984.

Nel merito appaiono condivisibili le considerazioni effettuate nel quesito dall'Ente Parco con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 8, comma 1, punti 1), 2) e 3), della l.r. 2/1984 relative alla disciplina delle zone omogenee di cui al D.M. 1444/1968 ed alle zone boscate.

Quanto alla sospensione delle determinazioni relative alle istanze in contrasto con le disposizioni di strumenti adottati, prevista dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001, va detto che tale misura non viene in rilievo nella fattispecie in questione.

Infatti l'art. 14, comma 1, del piano di assetto adottato prevede espressamente che "fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento, si applicano le norme transitorie stabilite all'art. 8 della l.r. 2/1984 e agli artt. 8 e 9 della l.r. 29/1997".

È dunque lo stesso piano di assetto adottato a rinviare, per il regime di salvaguardia, alle disposizioni transitorie di cui alla l.r. 2/1984, per cui è ad esse che si dovrà fare esclusivo riferimento per valutare l'ammissibilità degli interventi proposti ai sensi della l.r. 21/2009.

Quanto al rinvio contenuto nel citato art. 14 del piano di assetto agli artt. 8 e 9 della l.r. 29/1997, esso deve considerarsi riferito ai soli aspetti non contemplati dalla l.r. 2/1984 e con essa compatibili, atteso che le misure di salvaguardia contenute nella l.r. 29/1997 presuppongono la suddivisione dell'area naturale protetta in zone A e B, suddivisione assente nel Parco dei Castelli Romani, vista la sua istituzione antecedente rispetto alla l.r. 29/1997 e la previsione di specifiche norme di salvaguardia ad opera della l.r. 2/1984.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il responsabile del procedimento

dott. Stefano Levante

Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore della Direzione
(arch. Manuela Manetti)